

## Alcune considerazioni sulle specificità della materia e sulla originalità del "metodo trentino" come creazione di luoghi per il "biodiritto". In occasione del Ventennale di *Biolaw*

**Lorenza Violini**

Professoressa ordinaria di diritto costituzionale, Università degli Studi di Milano. Mail: [lorenza.violini@unimi.it](mailto:lorenza.violini@unimi.it).

### 1. Introduzione

È da svariati decenni che l'espressione linguistica "biodiritto" si è imposta come parte integrante del linguaggio dei giuristi. Innestato sulla più ampia espressione "bioetica", entrata a far parte del nostro patrimonio culturale negli anni Venti del secolo scorso come disciplina che si occupa delle questioni morali legate al *bios*, alla vita nel suo aspetto dinamico di ricerca medica, il biodiritto ha ben presto acquisito una sua autonomia (pur nel panorama interdisciplinare che fa parte della bioetica) in quanto studio delle regole che presiedono, *de iure condito* e *de iure condendo*, allo sviluppo dell'esistenza umana e animale, per poi accedere, più di recente, sulla scorta della espansione del tema verso i confini dello *One Health*, a tutti gli aspetti della vita in generale, comprese le condizioni ambientali che la rendono possibile. È infatti evidenza ormai consolidata che la tutela della vita umana non possa perseguirsi in maniera sconnessa dalla salvaguardia dell'ambiente e dalla salute animale e che il raggiungimento dei massimi standard possibili di salute pubblica sia possibile solo attraverso l'applicazione del concetto della "Salute Unica": «un approccio integrato e unificante che mira a bilanciare e ottimizzare in modo sostenibile la salute di persone,

animali ed ecosistemi» (come recita la definizione di *One Health* offerta nel 2021 dall'Alleanza tripartita OMS, FAO e OIE).

Siamo dunque in presenza di una continua espansione della materia, espansione che segue la logica della globalizzazione, la quale ci ha mostrato tutti i possibili nessi geografici, ambientali, economici, culturali, sociali e giuridici (e molto altro ancora) che caratterizzano i fenomeni indagati dal sapere umano.

L'ampiezza di sguardo che impone lo studio del biodiritto – e che ha caratterizzato il progetto trentino sin dalle sue origini – può, forse, considerarsi una moderna reinterpretazione del concetto di *enciclopedia*: non più solo elenco di oggetti, questioni e fenomeni ma ricerca di nessi, di connessioni, di reciproche influenze ed interazioni che esprimono, ultimamente, la incommensurabilità del sapere e della ricerca che ne è primo e insostituibile strumento.

### 2. Le specificità del biodiritto: il metodo

A fronte della vastità di orizzonti che incombono sul tema del *bios* – e del termine bioetica che si propone come materia di sintesi – si può forse azzardare l'ipotesi che il biodiritto abbia mantenuto una sua specificità, quantomeno sul piano del metodo. E, infatti, benché generato da e innervato in questo amplissimo mondo, comprendente scienze di diversa natura e di approcci metodologici differenziati, che spaziano dalla filosofia al mondo delle scienze dure, soprattutto quelle mediche e farmacologiche, il biodiritto ha fin qui mantenuto una solida coerenza sul piano del metodo e dei contenuti, restando rigorosamente ancorato alla tradizione giuridica in tutte le sue dimensioni, da quella privatistica e quella pubblicistica a quella comparatistica, senza sottrarsi altresì dal confronto con il diritto internazionale e sovranazionale. È prevalentemente per

questo che non si riscontra in esso quella molteplicità di approcci che, forse in modo non interamente giustificabile, è proprio della bioetica, con le sue svariate accezioni culturalmente e ideologicamente connotate, dalla bioetica cd “laica” a quella cd. “cattolica” a quella che si rifà al pensiero di Kant, basato sul rispetto di tutti gli esseri “viventi” e, nel caso del soggetto umano, sulla necessità che egli sia trattato come mezzo e non come fine. Analoghe distinzioni non si riscontrano nel settore del biodiritto, in cui il metodo giuridico e i valori che si propugnano, fortemente coincidenti con i valori costituzionali, danno sì luogo a diversità di opinioni ma non a “correnti” di pensiero specifiche e qualificate.

### 3. Le specificità del biodiritto: i contenuti. La contiguità con il progresso scientifico

Uniti dal metodo, non si può tuttavia negare come i contenuti delle ricerche in materia di biodiritto nel loro insieme abbiano delle caratteristiche che potremmo definire come “organolettiche” che ne segnano gli studi e ne identificano gli sviluppi. Una prima caratteristica che può essere identificata riguarda la stretta contiguità che il diritto del *bios* impone di intrattenere con le scienze dure e con i suoi progressi.

La contiguità dovrebbe essere considerata un elemento di estremo interesse ma senza che essa ridondi nella confusione tra i due livelli; come è noto, i tentativi di “non distinguere” sono presenti in dottrina fino al punto che in alcuni casi si ritiene di poter “stemperare” il sistema giuridico nell’ambito del *bios* in un sistema scientifico, tra l’altro in continua evoluzione. Ma come Hume ci ricorda, essere e dover esser sono due piani non confondibili ed occorre guardare con

criticità alla possibilità che giuristi e decisori politici assumano, un atteggiamento di c.d. *maximal deference* nei confronti della scienza e delle micro-verità che essa è in grado di fornire o al tentativo di stemperare il diritto costituzionale in un presunto “diritto scientifico” che acquisisce forza “costituzionale” proprio per l’incidenza che le scienze dure stanno sempre più esercitando nei confronti dell’uomo e del suo rapporto con la natura, con il creato e con la dimensione globale sempre più articolata. Chi scrive è del parere che la contiguità tra “bio” e “diritto” debba rimanere tale e che i rapporti tra queste due componenti debbano essere ispirati ad una logica di alleanza: «scientific methods and [legal] principles can and should be integrated into the making and enforcement of laws [...] without compromising the integrity of science, the democratic legitimacy of government, or both»<sup>1</sup>.

Perché ciò si realizzi è necessario affinare sempre più strumenti e procedure di dialogo tra i due mondi, che siano in grado di rispettarne le rispettive peculiarità. E così, ad esempio, quando i decisori politici necessitano di ricorrere a valutazioni tecnico-scientifiche per adottare le proprie decisioni devono essere messi nella condizione di conoscere i margini d’incertezza e di affidabilità delle teorie, previsioni e conoscenze messe a loro disposizione. Del resto, come osserva chiaramente Mariachiara Tallacchini, «l’incertezza intrinseca del sapere scientifico contemporaneo non dipende unicamente dall’aumento delle situazioni di rischio o di imprevedibilità connesse al procedere della conoscenza, ma dall’intrinseca incompiutezza e indeterminazione della scienza rispetto alla necessità di definizione delle scelte sociali, delle politiche pubbliche, delle decisioni giuridiche»<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> O.C. SNEAD, *Science, Public Bioethics, and the Problem of Integration*, in *UC Davis Law Review*, 5, 2010, 1529-1530.

<sup>2</sup> M. TALLACCHINI, *Sicurezza e responsabilità in tempi di crisi*, in *Rivista di diritto alimentare*, 1, 2012, 4-5.

#### 4. Le specificità del biodiritto: i contenuti. La dimensione antropologica

La seconda caratteristica "organolettica" del biodiritto attiene ai suoi risvolti antropologici; esso non solo appare in stretta contiguità con il mondo delle scienze, ma lo è anche con le domande fondamentali dell'esistenza: cos'è la vita? Cos'è la dignità? E cosa un'esistenza degna d'esser vissuta?

È sullo sfondo di questi interrogativi che nel vasto mondo del biodiritto si affermano soluzioni giuridiche ispirate a concezioni improntate al principio dell'autodeterminazione, ovvero a visioni relazionali dell'esistenza del singolo o ancora a impostazioni solidaristiche della società. Come ho avuto già modo di osservare in alcuni scritti destinati proprio alla rivista *Biolaw Journal*, l'uomo del XXI secolo ha dato ormai per acquisito un nuovo modo di considerare la propria esistenza, non più determinata per la gran parte dalla natura e della casualità che ne deriva ma fattore su cui esercitare la propria libertà e la propria capacità di dominio, anche grazie all'incessante progredire delle conoscenze e delle tecnologie medico-scientifiche. Questi cambiamenti hanno determinato, agli occhi dei più, una vera e propria crisi dell'umano, che invade i campi propri della nuova disciplina del biodiritto. Essa risulta particolarmente sensibile alla crisi medesima perché il biodiritto connette in modo immediato i processi vitali con l'ordinamento giuridico, riflettendo in esso i drammi esistenziali dell'uomo d'oggi; detto altrimenti, avendo come oggetto di regolazione il *bios*, il biodiritto tocca immediatamente la concezione che una società esprime rispetto a tale oggetto, cioè la vita e la natura umana. Il biodiritto, pertanto, come

campo speciale rispetto al diritto nel suo insieme, viene anch'esso coinvolto in questa crisi generale della capacità regolatoria dell'ordinamento e deve lottare per far fronte all'arduo compito di cercare risposte a questioni che coinvolgono processi vitali, questioni che un tempo non si ponevano, o si ponevano in misura minore, visto che si trattava per lo più di processi determinati dalla natura.

Tale compito, che consegue alla fine del cd. paradigma naturalistico sopra individuato, carica questo settore dell'ordinamento di un duplice peso, quello di regolamentare situazioni prima sconosciute ma anche – implicitamente o esplicitamente – quello di proporre o presupporre una valutazione etica, consentendo o vietando i relativi comportamenti. In questo senso la pur comprensibile tensione a creare regole eticamente neutre si scontra inevitabilmente con l'influsso che la legge esercita sul comportamento e lo orienta verso questa o quella scelta che, di viene inevitabilmente, *scelta di vita*.

#### 5. Un progetto riuscito

Della complessità e dell'ampiezza proprie del biodiritto che si è cercato di illustrare – seppur per brevi cenni – in queste pagine è sempre stato conscio il gruppo di ricerca trentino che ha dato avvio al "progetto biodiritto". Lo sviluppo di tale intuizione ha consentito di creare un luogo PER il biodiritto che da 20 anni ospita la discussione su tale disciplina e sui suoi contenuti con un approccio olistico, puntuale e duale che lo rendono ormai riferimento irrinunciabile per il dibattito presente e futuro.